

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1904

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ANEDDA, TRANTINO, ONNIS, LISI, COLA, PORCU, FRAGALÀ,
GIRONDA VERALDI, ANTONIO PEPE, CANNELLA, SAGLIA**

Attribuzione al Ministero della giustizia delle competenze
in materia di edilizia penitenziaria

Presentata il 6 novembre 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'attività edilizia nel settore penitenziario è demandata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ad eccezione della progettazione nei casi di urgenza che può essere svolta dall'Amministrazione penitenziaria ai sensi dell'articolo 35 della legge 15 dicembre 1990, n. 395; l'approvazione di tali progetti e la esecuzione delle opere rimangono comunque di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L'azione di tale Ministero (in precedenza del Ministero dei lavori pubblici) si è rivelata non sempre efficace, per la lentezza degli adempimenti burocratici nella fase di progettazione e nell'esecuzione degli interventi. Deve far riflettere il fatto che per la realizzazione di un nuovo istituto penitenziario vengono im-

piegati in media dieci o dodici anni. Ancora più drammatica è l'attività di manutenzione dei fabbricati esistenti giacchè alla lentezza delle procedure si aggiunge, in molti casi, il diniego da parte dei provveditorati alle opere pubbliche a fornire il necessario supporto tecnico. In questi casi l'Amministrazione penitenziaria è stata costretta, anche senza sostegno normativo, ad assumere in proprio l'esecuzione di molti interventi, attraverso propri tecnici, ottenendo peraltro risultati encomiabili sia per qualità delle opere sia, soprattutto, per i tempi di realizzazione.

Nella situazione attuale, considerata la necessità d'intervenire massicciamente per realizzare ventuno nuovi istituti penitenziari in sostituzione di altrettanti strutture fatiscenti e per adeguare gli

istituti esistenti al nuovo regolamento sull'ordinamento penitenziario (decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230), è indispensabile, per raggiungere rapidamente risultati tangibili, alleggerire le funzioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed attribuire le competenze in materia di edilizia penitenziaria al Ministero della giustizia. A

tal fine è necessario intervenire sugli articoli 41 e 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e sugli articoli 6, comma 5 e 20, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, che disciplinano, rispettivamente le competenze al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'attività consultiva del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 41 e 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le competenze in materia di edilizia penitenziaria sono attribuite al Ministero della giustizia.

2. Per le opere di edilizia penitenziaria l'acquisizione sui progetti dei pareri di cui agli articoli 6, comma 5, e 20, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, è facoltativa.

3. Al finanziamento delle opere di edilizia penitenziaria provvede il Ministero della giustizia con i fondi del proprio bilancio.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0022340